
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Precisazione delle conclusioni depositati in via telematica, richiesta di depositare le conclusioni cartacee da parte del procuratore non inserito nell'anagrafica, inammissibilità

Qualora i procuratori delle parti precisino le conclusioni riportandosi al contenuto dei fogli di p.c. depositati in via telematica, ad eccezione di uno dei procuratori che si riporta alle conclusioni cartacee, che chiede di depositare in quanto egli non figura inserito nell'anagrafica, il deposito cartaceo, considerato che l'inserimento nell'anagrafica è rimesso alla scelta di parte che avrebbe potuto depositare le conclusioni in via telematica anche tramite il domiciliatario, non va ammesso (sicché si intendono rassegnate le conclusioni già rassegnate in atti).

Tribunale di Milano, ordinanza del 23.2.2016, n. 377

...omissis...

I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi al contenuto dei fogli di p.c. depositati in via telematica, ad eccezione del procuratore di xxxx che si riporta alle conclusioni cartacee che chiede di depositare perché l'avvxx. non figura inserito nell'anagrafica.

II G.I. considerato che l'inserimento nell'anagrafica è rimesso alla scelta di parte che avrebbe potuto depositare le conclusioni in via telematica anche tramite il domiciliatario, non ammette il deposito cartaceo sicché si intendono rassegnate le conclusioni già rassegnate in atti.

Si dà atto che con il consenso di tutte le parti l'originale della comparsa di risposta di Fxxx ricostituito con la copia cartacea oggi depositata dall'avvxx. che viene siglata dal xx

La parte xx di avere notificato la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale, che esibisce e si riserva di depositare in via telematica. La parte attrice conferma la ricezione, e fa presente di non avere interesse alla prosecuzione del processo in relazione a detta domanda.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, preso atto della sussistenza dei presupposti ex art. 306 c.p.c., previa separazione, dichiara estinto il giudizio in relazione alla domanda riconvenzionale proposta da xxx nei confronti del Fallimento, nulla disponendo sulle spese;

assegna i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come segue 26 aprile 2016 - 16 maggio 2016;

invita le parti: a omettere, nella memoria di replica, ogni ripetizione di quanto già contenuto nella comparsa conclusionale, e di ritrascrivere le conclusioni oggi precisate; a inserire negli scritti finali la numerazione delle pagine; riserva, alla scadenza, la causa in decisione.

Si dà atto che ritirano il fascicolo le seguenti parti: xxxxxxxx